

REGINA DELLA PACE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sede legale in Sassuolo (Mo) – Via dell'artigianato n.9

Codice Fiscale 94100070369

VERBALE DI ASSEMBLEA

In data 20 dicembre 2022 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede legale l'Assemblea dell'Associazione REGINA DELLA PACE per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Fabio Sghedoni che, constatato che sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto iscritti all'Associazione e tutti i componenti del Comitato Direttivo, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di prima convocazione e atta a deliberare in base al quorum maggiorato previsto per le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 8 dello Statuto stesso, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Emilia Sghedoni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, nell'ambito della procedura di trasmigrazione al RUNTS in corso, così come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 31 c.4 del DM 106/2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), la modifica dello Statuto è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di recente divenuto operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.30.

Allegato nuovo Statuto

Il Presidente

Fabio Sghedoni

Fabio Sghedoni

Il segretario verbalizzante

Emilia Sghedoni

Emilia Sghedoni

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 13 GEN. 2023 Serie B al N° 219
Pagate € 23,00
Euro

IL FUNZIONARIO
Gabriele Galea



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"REGINA DELLA PACE ODV"

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Associazione denominata **"REGINA DELLA PACE ODV"** (di seguito anche "Associazione").
2. L'Associazione, non riconosciuta, è costituita ed organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore"). I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dal Codice del Terzo Settore e dalle norme del Codice civile.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"REGINA DELLA PACE ODV"** oppure **"REGINA DELLA PACE - Organizzazione di Volontariato"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art. 3 - Scopo

1. L' Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Scopo dell'Associazione è contribuire alla tutela di fasce deboli della popolazione svolgendo nella ex Jugoslavia ed in Italia attività prevalentemente socio assistenziali a beneficio di orfani di guerra e di ragazzi in situazioni di disadattamento o devianza, favorendo in generale il processo di promozione e ricostruzione sociale ed umana. A tal fine l'Associazione potrà:
 - a) promuovere e svolgere attività di beneficenza, accoglienza, assistenza e formazione a favore degli orfani di guerra e di ragazzi con problemi sociali;
 - b) realizzare e/o contribuire alla realizzazione di progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale anche nei luoghi di origine dei beneficiari;
 - c) attivare sul territorio italiano iniziative di sensibilizzazione sugli scopi sociali dell'Associazione e sulla realtà dell'ex Jugoslavia organizzando seminari, dibattiti e convegni; realizzando mostre, eventi sociali e gemellaggi; promuovendo cicli di informazione ed educazione alla pace presso le scuole; elaborando progetti, analisi e studi e diffondendo le proposte e gli atti tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

- d) collaborare con organismi internazionali e nazionali, enti pubblici e privati, associazioni e movimenti per promuovere e conseguire gli scopi sociali dell'Associazione;
- e) svolgere attività di organizzazione di pellegrinaggi con prevalenza, anche se non esclusiva, nelle zone della ex Jugoslavia. I pellegrinaggi hanno lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sui problemi sociali e assistenziali esistenti nei paesi di destinazione del pellegrinaggio in particolare nei confronti delle situazioni di disadattamento e devianza dei giovani e ragazzi.
3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà acquisire e condurre in locazione immobili da destinare a centri nei quali divulgare le finalità degli interventi in Bosnia Erzegovina ed inoltre ospitare persone italiane ed estere che frequentano i corsi di formazione in Italia. L'Associazione potrà, inoltre, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, aprire uno o più centri d'ascolto con lo scopo di comprendere i bisogni delle persone in difficoltà.
4. L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti imposti dalla legge.
5. Le attività elencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni di volontariato fornite dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con

l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 4 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Sassuolo (Mo). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sassuolo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione intende operare in ambito nazionale ed internazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

Art. 5 – Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) dai contributi di Organismi Internazionali umanitari e non;
 - c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - e) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - f) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - g) dalle entrate derivanti da attività economiche e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 – Associati

1. Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che ne condividono gli scopi, che ne facciano domanda scritta e motivata e provvedano al versamento della quota sociale, stabilita annualmente dall'Assemblea degli associati.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. L'Associazione, quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo settore, riconosciuta o non riconosciuta, è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Se, successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
6. Il contributo associativo non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.
7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega, nonché dell'elettorato attivo e passivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e preventivo, di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, di eleggere i membri del Comitato Direttivo;
- c) di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a pagare la quota associativa;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

3. Il Comitato Direttivo potrà individuare diverse categorie di associati in funzione della quota versata, fermo restando che gli associati hanno tutti i medesimi diritti.

Art. 10 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Le dimissioni vanno presentate con raccomandata A/R o PEC indirizzata al Comitato Direttivo dell'Associazione e avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con delibera motivata, su proposta del Consiglio Direttivo:
 - a) per la mora superiore a dodici mesi nel pagamento delle quote sociali e l'astensione dal versamento della quota sociale decorsi mesi uno dalla notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del sollecito di pagamento;
 - b) per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
 - c) qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
4. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati all'associato, per iscritto, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
5. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata o PEC inviata al Comitato Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati
 - b) il Comitato Direttivo
 - c) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) il Revisore legale dei conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile e del revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 - Assemblea

1. Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in

manca di tali formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati.

4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle condizioni previste nel presente articolo.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
8. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
9. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
10. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

11. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

12. Rientra nella competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- k) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

13. Spetta all'Assemblea stabilire annualmente la quota associativa.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri, durano in carica al massimo tre esercizi sociali (secondo quanto stabilito al momento della nomina) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i membri devono essere eletti tra le persone fisiche associate all'Associazione ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.
2. Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
3. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (se dovuto) e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
4. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.
5. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione, mediante

comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, e-mail o PEC che deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di raccomandata, e-mail o PEC, inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

7. Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
9. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 – Presidente – Legale rappresentanza

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità qualora il Consigliere venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, potrà essere collegiale, formato da 3 (tre) membri, o monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.17 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile, nei casi previsti dall'art 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, qualora tale attività non venga affidata al Revisore legale;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, potrà essere collegiale, formato da 3 (tre) membri, o monocratico, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Può essere prevista la nomina di una società di revisione.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

BILANCIO

Art. 19 – Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno, il

Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

3. Il bilancio di esercizio sarà redatto nella forma e nei contenuti previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.
4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 - Norme transitoria

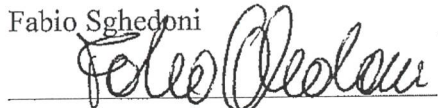
1. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione o la migrazione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art.22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente

Fabio Sghedoni



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Bologna
E allegato dell'at
Registrato al n. 219 serie 3

